

Causa C-69/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 febbraio 2023

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

29 novembre 2022

Ricorrente:

Streaming Services Srl - in fallimento, rappresentata dal curatore Cabinet Individual de Insolvență „Mihai Florea”

Resistenti:

Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași

.....

Oggetto del procedimento principale

Ricorso contenzioso amministrativo proposto dalla Streaming Services Srl - in fallimento, rappresentata dal curatore Cabinet Individual de Insolvență „Mihai Florea”, ricorrente, avverso le resistenti, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (Agenzia nazionale dell'amministrazione tributaria - Direzione generale per la risoluzione dei reclami) e Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași (Amministrazione distrettuale delle finanze pubbliche di Călărași), volto ad ottenere l'annullamento di alcuni avvisi di imposizione in materia d'IVA.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, si chiede di interpretare gli articoli 44, 53 e 59 bis della direttiva 2006/112, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 32, paragrafi

1 e 2, del regolamento di esecuzione n. 288/2011, nonché i principi di neutralità dell'Iva e di prevenzione della doppia imposizione

Questioni pregiudiziali

1. Se, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione uniformi del diritto [dell'Unione], la fornitura di contenuti digitali come quelli illustrati nel procedimento principale, consistenti in sedute interattive a carattere erotico, filmate e trasmesse in tempo reale mediante mezzi elettronici/internet, fornite da un soggetto passivo in uno Stato membro UE (P1, studio di videochat) a un altro soggetto passivo in un altro Stato membro UE (P2, piattaforma in diretta streaming online), rappresenti una prestazione di servizi intracomunitaria, soggetta alle norme generali stabilite dall'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA), oppure costituisca concessione d'accesso a un evento di intrattenimento, ai sensi dell'articolo 53 della direttiva IVA.

2. In sede di interpretazione e applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA), e dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA, quale sia il luogo in cui si debba ritenere che detti eventi avvengano effettivamente, nel caso di attività consistenti in sedute interattive a carattere erotico, filmate e trasmesse in tempo reale mediante mezzi elettronici/internet (propri dell'attività di videochat), come quelle oggetto del procedimento principale, qualora:

- a) la persona fisica (modello) e lo studio di videochat,
- b) la piattaforma di live streaming e
- c) la persona fisica che versa un corrispettivo per accedere a questi servizi di live streaming (cliente finale)

si trovino in Stati membri/terzi diversi.

3. In base alla risposta fornita alle prime due questioni: in quale dei tre Stati membri dell'Unione Europea si debba dichiarare e, rispettivamente, versare l'imposta sul valore aggiunto relativa alla prestazione di servizi.

4. Se la direttiva IVA e il principio di prevenzione della doppia imposizione ostino a una normativa fiscale nazionale, quale l'articolo 307 della legge nr. 227/2015 (legge n. 227/2015), ai sensi del quale:

A) le autorità tributarie nazionali dello Stato del prestatore possono qualificare i servizi transfrontalieri prestati da un soggetto passivo in uno Stato membro UE (P1 - studio di videochat), consistenti nella fornitura (cessione) di contenuti

digitali del tipo di quelli oggetto del procedimento principale a un soggetto passivo in un altro Stato membro (P2), tramite una piattaforma online in diretta streaming situata in un altro Stato (P3), come servizi che danno accesso a un evento di intrattenimento, ai sensi dell'articolo 53 della direttiva IVA, con la conseguenza che l'IVA relativa a tali servizi deve essere riscossa e versata all'Erario dello Stato in cui si trova la sede principale del prestatore laddove, in un momento precedente, gli stessi servizi siano stati qualificati dalle autorità tributarie dello Stato in cui è stabilito il beneficiario dei servizi (P2), con atto amministrativo tributario divenuto definitivo per mancata impugnazione in sede giurisdizionale, come prestazioni di servizi intracomunitarie rientranti nell'ambito della norma generale prevista dall'articolo 44 della direttiva IVA. Se sia possibile che le autorità tributarie di uno Stato, successivamente adite o attivate d'ufficio, procedano a una diversa qualificazione giuridica dei servizi transfrontalieri soggetti a verifica fiscale in tale Stato, diversa dalla qualificazione giuridica già compiuta per gli stessi servizi con atto amministrativo tributario divenuto definitivo per mancata impugnazione in sede giurisdizionale, da parte delle autorità tributarie di altro Stato, inizialmente adite o attivate d'ufficio, con conseguente doppia imposizione dell'IVA, o se le autorità tributarie successivamente adite, o attivate d'ufficio, siano vincolate dalla qualificazione giuridica dei servizi transfrontalieri in questione compiuta dalle autorità tributarie inizialmente investite del problema, diventata definitiva in quanto incontestata e, pertanto,] non più modificabile.

B) In base alla risposta data alle questioni che precedono: in un'ipotesi come quella di cui al procedimento principale, quale sia, ai sensi della direttiva IVA e del principio di prevenzione della doppia imposizione, il luogo da ritenere come quello di prestazioni dei servizi.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza fatte valere

Articoli 44, 53 e 59 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»)

Articolo 10, paragrafi 1 e 2, e articolo 32, paragrafo 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Articolo 1 della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Principio di prevenzione della doppia imposizione

Sentenza della Corte dell'8 maggio 2019, Geelen, C-568/17, EU:C:2019:388

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015, recante il codice tributario)

Articolo 268 - Operazioni imponibili

«1) Ai fini dell'IVA, costituiscono operazioni imponibili in Romania quelle che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

a) le operazioni che, ai sensi degli articoli da 270 a 272, costituiscono una cessione di beni o una prestazione di servizi, rilevanti ai fini dell'IVA, realizzate a titolo oneroso, o che sono a queste assimilate;

b) il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi è considerato situato in Romania, ai sensi delle disposizioni degli articoli 275 e 278;

c) la cessione dei beni o la prestazione dei servizi è realizzata da un soggetto passivo, come definito all'articolo 269, paragrafo 1, che agisce in quanto tale;

d) la cessione dei beni o la prestazione dei servizi è connessa ad una delle attività economiche previste dall'articolo 269, paragrafo 2.

(...)).

Articolo 278 - Luogo di fornitura di servizi

«2) Il luogo della prestazione di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui il soggetto destinatario dei servizi ha fissato la sede della propria attività economica. Se i servizi sono prestati ad un'organizzazione stabile del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha la sede della propria attività economica, il luogo della prestazione di tali servizi è il luogo in cui è situata l'organizzazione stabile del soggetto destinatario dei servizi. In mancanza di tale sede od organizzazione stabile, il luogo della prestazione di servizi è il luogo del domicilio stabile o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.

(...)

6) In deroga a quanto stabilito dal paragrafo 2, il luogo delle seguenti prestazioni di servizi si reputa situato nel:

(...)

b) luogo in cui gli eventi si svolgono effettivamente, per le prestazioni di servizi connesse all'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese le fiere ed esposizioni, nonché per le prestazioni di servizi accessorie connesse a questo accesso, rese ad un soggetto passivo.

(...))».

Articolo 307 - Debitore dell'imposta dovuta per le operazioni imponibili in Romania

«1) Debitore dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta ai sensi delle disposizioni del presente titolo, è il soggetto passivo che effettua cessione di beni o prestazione di servizi, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario è tenuto al pagamento dell'imposta a norma dei paragrafi da 2 a 6, e dell'articolo 331.

2) L'imposta è dovuta da qualsiasi soggetto passivo, inclusi gli enti non soggetti passivi registrati ai fini IVA a norma dell'articolo 316 o 317, beneficiario di servizi forniti in Romania a norma dell'articolo 278, paragrafo 2, da un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio della Romania o non è ivi considerato tale ai fini di detta prestazione di servizi a norma dell'articolo 266, paragrafo 2, anche se registrati in Romania a norma delle disposizioni dell'articolo 316, paragrafo 4 o 6.

(...)

6) In ipotesi diverse da quelle di cui ai paragrafi da 2 a 5, nel caso in cui le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate sono da un soggetto passivo non stabilito in Romania o che non si considera stabilito nel territorio della Romania ai fini di tali cessioni di beni/prestazioni di servizi a norma delle disposizioni dell'articolo 266 paragrafo 2, e che non è registrato in Romania a norma dell'articolo 316, debitore dell'imposta è il soggetto passivo o la persona giuridica non soggetto passivo, stabilito in Romania, registrato o meno a fini IVA a norma dell'articolo 316, o il soggetto non stabilito in Romania, ma registrato in Romania a norma dell'articolo 316, beneficiario di cessioni di beni/prestazioni di servizi che hanno luogo in Romania, a norma degli articoli 275 o 278. In deroga a ciò, il soggetto passivo o la persona giuridica non soggetto passivo, stabilito in Romania e non registrato ai fini IVA, a norma dell'articolo 316 o 317, che è beneficiario di servizi a norma dell'articolo 278, paragrafo 5, lettera h), non è debitore dell'imposta se il fornitore adotta uno dei regimi speciali previsti dall'articolo 314 o 315.

[...]».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La Streaming Services Srl, ricorrente, è un soggetto passivo registrato ai fini IVA in Romania, la cui attività principale consiste nella fornitura/cessione di diritti patrimoniali d'autore, a titolo oneroso, di materiali audiovisivi, di solito nell'ambito di sedute interattive online (ma anche nella fornitura di materiali registrati offline), a carattere erotico a beneficio di titolari di piattaforme digitali (siti web) nel settore delle videochat, le persone giuridiche soggetti passivi negli Stati membri dell'Unione nonché in paesi terzi.

- 2 Concretamente la società, in qualità di studio di videochat, fornisce a più persone fisiche in Romania (denominati modelle o artisti di videochat) servizi ed equipaggiamento per lo streaming, decorazioni, arredi, servizi di assistenza tecnica, corsi di specializzazione e di lingua, servizi di bellezza, facilitando così l'accesso delle modelle alle piattaforme digitali di live-streaming, di proprietà della propria controparte, e fornendo al contempo le basi logistiche necessarie per ottenere i massimi ricavi dalla loro attività.
- 3 Le modelle di videochat sono autonome, non sono in rapporto di subordinazione con lo studio e non sono dipendenti di quest'ultimo; esse stipulano un contratto di prestazioni di servizi con la società ricorrente e le cedono i diritti d'immagine/autore. Al contempo, non hanno alcun rapporto di subordinazione con gli operatori dei siti web, poiché il rapporto si stabilisce grazie alla mediazione della ricorrente Streaming Services Srl.
- 4 Le modelle di videochat realizzano le sedute interattive a carattere erotico e cedono, a titolo oneroso, i contenuti creati, insieme ai relativi diritti d'autore, a beneficio della società ricorrente - lo studio di videochat - in corrispettivo di un prezzo determinato in percentuale sui ricavi generati dall'attività prestata. La ricorrente, a sua volta, cede ulteriormente il contenuto digitale insieme a tutti i diritti d'autore al titolare del sito web, ad un prezzo altresì determinato in percentuale sui ricavi generati dall'attività del modello. Pertanto, il titolare della piattaforma di streaming acquisisce, alla fine, i diritti patrimoniali d'autore sui contenuti digitali.
- 5 Il titolare della piattaforma di streaming organizza sedute interattive per il beneficiario/cliente finale, persona fisica, in cambio di un prezzo determinato da lui stesso. In tal senso, il titolare della piattaforma di streaming controlla l'accesso degli utenti finali al contenuto in diretta, filtra il contenuto per categoria, mette a conoscenza delle regole dello streaming, impone sanzioni o l'eliminazione dei contenuti in caso di violazione delle norme di condotta interne e riscuote il corrispettivo del servizio prestato all'utente finale (nel sistema pay-per-view).
- 6 Il titolare della piattaforma streaming è l'unico che offre, in concreto, l'accesso all'evento e che riscuote il prezzo finale dal cliente della seduta di videochat. Le modelle non si trovano nello stesso Stato del consumatore finale. La ricorrente non conosce questi clienti finali, non rilascia loro fattura, non sollecita e non percepisce somme di danaro da questi e la ricorrente non ha accesso ai dati dei clienti. Il titolare del sito web è l'unico soggetto che si trova in rapporti diretti con i clienti persone fisiche, consumatori del contenuto digitale.
- 7 Tra il 23 dicembre 2020 e il 16 marzo 2021 è stata fatta una verifica tributaria presso la ricorrente allo scopo di accertare l'adempimento dell'IVA per il periodo compreso tra il 1° novembre 2015 e il 31 luglio 2020.
- 8 Il 31 marzo 2021 è stato emesso un avviso di accertamento con cui sono stati stabiliti oneri fiscali addizionali a carico della società, consistenti nell'IVA da

riscuotere relativamente ai servizi in questione, considerati imponibili nel territorio della Romania, per un importo pari a 3 852 908 lei rumeni (RON) (circa EUR 780 000), più alcuni obblighi accessori (interessi e sanzioni amministrative).

- 9 La ricorrente ha proposto reclamo fiscale, respinto con decisione del 14 ottobre 2021. Di conseguenza, essa ha promosso, dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest), giudice del rinvio, un ricorso avente ad oggetto l'annullamento degli atti amministrativo-tributari emessi nei suoi confronti.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 10 La ricorrente sostiene che le autorità tributarie avrebbe stabilito in modo errato sia la natura dei servizi da essa prestati sia il luogo delle loro prestazioni. Questi servizi sarebbero stati già considerati disciplinati dall'articolo 44 della direttiva IVA dai titolari delle piattaforme di streaming che riscuotono l'IVA dall'utente finale, e il luogo di queste prestazioni di servizi sarebbe il luogo in cui detti titolari sono stabiliti.
- 11 La ricorrente ha rilevato che i gestori dei siti web riscuoterebbero l'IVA dovuta in ciascuno Stato membro in cui sono stabilite le persone fisiche che beneficiano dei servizi di videochat, e la verserebbero all'Erario; in tal senso, le autorità tributarie dei rispettivi Stati avrebbero emesso atti amministrativo-tributari che confermerebbero sia il fatto che gli operatori dei siti web sono i debitori dell'IVA, sia il fatto che questi hanno assolto tale imposta. A tal proposito, la ricorrente ha prodotto nel fascicolo amministrativo la prova che uno dei suoi clienti riscuote l'IVA dai propri clienti.
- 12 La ricorrente ha inoltre asserito che il 14 gennaio 2021 le autorità tributarie romene avrebbero sottoposto, al Comitato IVA dell'Unione europea, una questione relativa al regime fiscale applicabile alle prestazioni di servizi forniti dagli studi di videochat. La risposta, contenuta nel documento del 22 marzo 2021, sarebbe stata che, nel caso di trasmissione online di contenuti digitali a carattere erotico, l'IVA dovrebbe essere applicata nel luogo di prestazione dell'attività che, secondo questo comitato, sarebbe la sede del titolare del sito di streaming in quanto unico ente che concede l'accesso all'evento di intrattenimento, e non la sede dello studio di videochat.
- 13 Le autorità tributarie romene sostengono che, per questo tipo di servizi, la ricorrente sarebbe il soggetto che ha l'obbligo di riscuotere l'IVA, perché l'attività di videochat rappresenterebbe un servizio di intrattenimento online per adulti il cui luogo di svolgimento si troverebbe in Romania, e i servizi così prestati costituirebbero operazioni imponibili in Romania ai fini dell'imposta. A sostegno di tale argomentazione, esse invocano la sentenza della Corte dell'8 maggio 2019, Geelen (C-568/17, EU:C:2019:388), in cui si sarebbe stabilito che il luogo della prestazione è là dove il prestatore ha la sua sede, benché le modelle (nel caso di specie analizzato dalla Corte) svolgessero la loro attività in studi situati nelle Filippine. In tal senso, la ricorrente sarebbe l'unica responsabile nei confronti del

gestore del sito web per i servizi resi dalle modelle; Streaming Services Srl dovrebbe possedere e fornire gli strumenti di lavoro per le modelle (strumenti IT), e le somme pagate dai visitatori al gestore del sito web sarebbero pagate dall'operatore alla ricorrente. Pertanto, poiché l'attività della ricorrente sarebbe simile a quella del sig, Geelen, organizzatore delle sedute interattive a carattere erotico filmate e diffuse mediante i siti web sarebbe, nel caso di specie, la Streaming Services Srl che, ai fini IVA, sarebbe il soggetto passivo che concede l'accesso alle manifestazioni.

- 14 L'Agenția Națională de Administrare Fiscală rileva che gli orientamenti elaborati dal Comitato IVA non sarebbero obbligatori per gli Stati membri e non costituirebbero un'interpretazione ufficiale del diritto dell'Unione. Difatti, la Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor (Direzione generale per la legislazione fiscale e i regolamenti doganali e contabili del Ministero delle Finanze) non sarebbe stata d'accordo con l'interpretazione fornita dal Comitato IVA, rilevando che una siffatta interpretazione richiederebbe la modifica della direttiva IVA.
- 15 Inoltre, questa opinione si baserebbe anche sulla proposta di modifica della direttiva IVA, che mirerebbe a introdurre norme relative al luogo di prestazione di servizi con riferimento alle attività trasmesse via internet o rese disponibili con altri mezzi virtuali.

Questa modifica, imposta dalla necessità che i servizi che possono essere prestati a un cliente per via elettronica siano imponibili nel luogo in cui quest'ultimo è stabilito, sarebbe stata adottata il 5 aprile 2022, diventando la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, la resistente Agenția Națională de Administrare Fiscală ritiene che, fino al 1° gennaio 2025, data a partire della quale si applicheranno le nuove disposizioni adottate da tale direttiva, il luogo in cui dette manifestazioni/attività di intrattenimento vengono effettivamente fornite vada considerato situato, in base alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C-568/17, Geelen, nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore (organizzatore) delle sedute interattive.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 16 La Curtea de Apel rileva che, per la soluzione della controversia, occorre stabilire quale sia il trattamento fiscale corretto applicabile ai servizi resi dalla ricorrente a un beneficiario, persona giuridica soggetto passivo, con sede d'attività economica (residenza fiscale) in un altro Stato, che sia o meno membro dell'Unione. La questione sollevata è quindi se sia applicabile la norma generale prevista dall'articolo 278, paragrafo 2, del Codul fiscal (Codice tributario) (che recepisce le disposizioni dell'articolo 44 della direttiva IVA), secondo cui il luogo della prestazione di servizi fornite ad un soggetto passivo è considerato il luogo in cui il

beneficiario ha la propria sede, il che significherebbe che l'IVA relativa a questi servizi doveva essere riscossa nello Stato di residenza del beneficiario (tesi sostenuta dalla ricorrente), o sia applicabile l'eccezione alla norma generale, ossia quella prevista dall'articolo 278, paragrafo 6, lettera b), del Codul fiscal (Codice tributario) (che recepisce le disposizioni dell'articolo 53 della direttiva IVA), secondo il quale, nel caso di servizi relativi alla concessione dell'accesso a eventi di intrattenimento forniti al soggetto passivo, il luogo di prestazione di questi servizi è considerato il luogo in cui le manifestazioni si svolgono effettivamente, il che significherebbe, secondo l'autorità tributaria, che questo si trova in Romania (tesi dell'autorità tributaria).

- 17 Di conseguenza, l'esito della controversia di cui al procedimento principale dipende dall'interpretazione degli articoli 44 e 53 della direttiva IVA, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2011. Il testo summenzionato degli articoli 44 e 53 è stato introdotto dalla direttiva 2008/8/CE ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2010 - articolo 44 - e dal 1° gennaio 2011 - articolo 53. La domanda di pronuncia pregiudiziale nel caso Geelen, ha avuto ad oggetto le disposizioni del diritto dell'Unione in vigore entro e non oltre il 1° gennaio 2007. Il giudice del rinvio ritiene che l'interpretazione delle norme applicabili del diritto dell'Unione non sia chiara, e che l'interpretazione della Corte nella causa Geelen non possa considerarsi applicabile nel caso di specie.
- 18 Inoltre, la Curtea de Apel ritiene che, ai fini della soluzione della controversia, sia necessario stabilire se, nell'interpretazione e nell'applicazione dei principi di neutralità dell'IVA e di prevenzione della doppia imposizione di cui alla direttiva IVA, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 59 bis della direttiva IVA, l'autorità tributaria rumena sia giuridicamente legittimata a compiere, in relazione ai servizi tributari già qualificati dalle autorità tributarie di paesi terzi con atti amministrativo-tributari definitivi ai sensi dell'articolo 44 della direttiva IVA, una nuova qualificazione giuridica ai sensi dell'articolo 53 della stessa direttiva, stabilendo un luogo diverso per la prestazioni dei servizi, con la conseguenza che l'IVA dovuta venga addebitata ad un'altra persona giuridica all'interno della catena commerciale. In pratica, è importante stabilire se gli atti tributari divenuti definitivi in via amministrativa, senza essere stati contestati in via giudiziaria, relativamente alla determinazione della natura giuridica di servizi come quelli in questione, e del luogo di prestazione di tali servizi, in uno Stato membro o in un paese terzo, possano essere fatti valere nei confronti delle autorità tributarie in Romania, le quali, in occasione di una successiva verifica tributaria, siano tenute a rispettare la qualificazione giuridica della natura dei servizi e le risultanze relative al luogo di pagamento dell'IVA determinate dal primo organo di verifica tributaria che abbia esaminato i servizi in questione.
- 19 Il giudice nazionale non può stabilire, direttamente e al di là di ogni dubbio, se le disposizioni del diritto dell'Unione indicate ostino a una normativa nazionale che consente alle autorità tributarie rumene di riqualificare giuridicamente i servizi già

qualificati da autorità tributarie terze in un certo modo, stabilendo un diverso luogo di prestazione in un contesto materiale come quello sottoposto a esame.

- 20 Alla luce della particolarità della causa (il fatto che la ricorrente sia insolvente, che l'importo dell'IVA dovuta determinato dall'autorità tributaria è elevato, che l'atto amministrativo-tributario che dispone il pagamento di tale importo addebitato alla ricorrente è titolo esecutivo), il giudice del rinvio chiede, ai sensi dell'articolo 105 e seguenti del regolamento di procedura della Corte, di applicare al presente rinvio pregiudiziale il procedimento accelerato.

DOCUMENTO DI LAVORO